



COMUNE DI AVIO
Provincia di Trento

**DOCUMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO SUBITO GRAVI DANNI IN
CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19.**

(art. 12 L. n.241/1990 e art. 19 della L.P. n.23/1992)

ART. 1 - FINALITA' DELLA DISCIPLINA

Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle micro e piccole imprese¹ che hanno subito danni in conseguenza del perdurare del COVID-19.

Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa o di lavoro autonomo degli operatori economici, in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti dai provvedimenti statali e provinciali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- a) "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle imprese vitivinicole, alle imprese agrituristiche, alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura, e alle imprese che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo e/o altra attività di prestazioni di servizi, purché con unità operativa locale nel Comune di Avio.

Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.

- b) "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- c) "Unità operativa locale": è la struttura aziendale attiva sul territorio comunale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).
- d) "Volume di attività": ammontare del fatturato e dei corrispettivi che concorrono alla formazione del volume di affari (ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 633/72), come da dichiarazione IVA. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi è dato dall'ammontare dei documenti fiscali emessi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Non si tiene conto del fatturato derivante dalla dismissione di beni strumentali.
- e) "Danno in conseguenza al perdurare del COVID-19": è il danno dichiarato e comprovato dall'operatore economico e corrisponde ad un calo dei ricavi di vendita o prestazione di servizi di almeno il 25% nel periodo di osservazione in conseguenza al perdurare del Covid-19, e precisamente nel periodo dal 01.12.2020 al 28.02.2021, rispetto al periodo dal 01.12.2019 al 28.02.2020. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 01.12.2019 il raffronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 01.12.2020 -

¹ Cosa si intende per PMI? La risposta è contenuta nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla "definizione delle microimprese, piccole e medie imprese". Secondo la normativa comunitaria si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Sono considerate tali anche le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica". La norma distingue tre categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa. La Micro impresa è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

28.02.2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di dicembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di apertura).

- f) "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1.2.2020);
- g) "Addetti": numero di unità lavorative annue presenti nell'unità operativa locale nel periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020 rapportato al tempo lavoro (Es. se un dipendente full-time ha lavorato 60 giorni vale 60/365, se ha lavorato tutto l'anno vale 366/365 se un dipendente al 50% ha lavorato 60 giorni vale 30/365 o 366 se bisestile). Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività successivamente all'1 novembre 2019 il calcolo delle ULA va rapportato al periodo di operatività fino al 31 ottobre 2020 (Es. se l'operatore economico ha iniziato la sua attività all'1 maggio 2020 e ha un dipendente che ha lavorato 90 giorni full time vale 90/183, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 183/183). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti, gli studenti con contratto di formazione e i soci volontari delle società cooperative.
- h) "Personale a tempo determinato": personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (a qualsiasi titolo), che durante il periodo di osservazione ha prestato servizio presso l'operatore economico, che lo ha mantenuto in servizio effettivo nelle unità operative attive per almeno 45 giorni continuativi in tale periodo. Nel calcolo dei 45 giorni continuativi non rientrano i giorni di cassa integrazione di cui ha beneficiato il personale a tempo determinato. Il lavoro in modalità agile (*smart working*) è considerato a tutti gli effetti come presenza in azienda. Il personale dipendente può essere stato assunto anche prima del periodo di osservazione. Sono esclusi i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono altresì esclusi gli studenti con contratto di formazione. Ai fini del calcolo si considerano il numero di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato attivi nel periodo di osservazione o in parte di esso e rapportati al tempo lavoro (es. un contratto full-time vale 1, un contratto part-time al 50% vale 0,5);
- i) "Costi al netto di importi agevolati": gli operatori economici in regime di contabilità semplificata determinano i costi riferiti alle unità operative in Trentino, applicando le disposizioni di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973. I lavoratori autonomi determinano le spese riferite alle unità operative in Trentino, applicando il criterio di cassa. I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98), i contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e gli altri soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi determinano i costi riferiti alle unità operative applicando il criterio di cassa, facendo riferimento ai documenti fiscali ricevuti. Al fine della determinazione dei costi si deve considerare il valore fiscale dei costi imputati alla voce B7 (costi per servizi), B8 (costi per godimento di beni di terzi) e B9 (costi per il personale) di Conto Economico. Vanno comunque esclusi i compensi, gli accantonamenti e il T.F.M. a favore degli amministratori, nonché le somme corrisposte

a titolo risarcitorio, di indennizzo o a titolo di rimborso. Nel caso di operatori economici diversi dalle imprese obbligate alla contabilità ordinaria, le voci di costo e di spesa vanno ricostruite tenendo conto delle regole di classificazioni civilistiche. Dal calcolo dei costi e delle spese sono dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo provinciale, nazionale o comunitario.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dei contributi sono micro e piccole imprese, e nello specifico si tratta di:

- a) esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa qualificati come esercizi di vicinato, anche con sede all'interno di un centro commerciale;
- b) pubblici esercizi e in generale le attività definite dal DPCM del 2020 quali "attività di ristorazione", comprendendovi anche le attività artigianali (esempio: bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione connessa ad aziende agricole);
- c) attività di servizi alla persona (esempio: parrucchieri, barbieri, estetisti, attività di tatuaggio e piercing);
- d) attività artigianali di imprese iscritte all'albo imprese artigiane (esempio: orafi, restauro mobili, falegnami, imbianchini, sartorie, calzolai, laboratori creativi e artistici);
- e) attività di commercio al dettaglio su area pubblica con residenza del titolare o sede legale della società nel Comune di Avio;
- f) studi professionali, anche in forma associata;
- g) lavoratori autonomi con partita IVA;
- h) attività economico/professionali che, pur non essendo indicate nell'elenco che precede abbiano subito la perdita indicata agli articoli seguenti.

Gli operatori economici beneficiari del contributo comunale sono anche quelli che hanno praticato attività di asporto durante il periodo della pandemia.

I soggetti beneficiari, che presentano domanda, si impegnano a destinare l'eventuale contributo assegnato all'attività oggetto dell'istanza.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le attività economico/professionali interessate, per poter essere ammesse all'assegnazione del sostegno economico, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere micro o piccole imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n.651/2014 della Commissione Europea;
- sede nel territorio: avere almeno un'unità operativa nel territorio del Comune di Avio;
- risultare ditte attive: alla data di richiesta del sostegno economico con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;

I richiedenti, per presentare domanda, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) regolarità contributiva e fiscale;
- b) di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 32-ter del codice penale;

- c) in ragione della categoria alla quale appartengono e dell'attività svolta, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle norme di settore, che hanno consentito l'avvio dell'attività;
- d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza e sospensione di cui agli articoli 67 e 85 del D.Lgs. n.159/2011;
- e) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31/12/2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime di Temporary Framework (gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.);
- f) sono esclusi dall'agevolazione coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori, o legali rappresentanti di società o imprese in genere, abbiano contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Avio.

ART. 5 – DOTAZIONE FINANZIARIA, MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E REGIME DI AIUTO

La dotazione finanziaria complessiva è di 59.000 euro.

Il sostegno economico oggetto della disciplina specifica consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto *una tantum* a titolo di indennizzo per la situazione socio – economica di particolare gravità, senza vincolo di rendicontazione.

Il contributo verrà erogato in funzione della perdita registrata, nella misura di seguito indicata:

- riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento: contributo previsto pari a 1.500 euro
- riduzione del fatturato dal 35 per cento: contributo previsto pari a 2.000 euro.

I soggetti economici dovranno dimostrare di aver subito un calo dei ricavi di vendita o una riduzione delle prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento nel periodo dal 01.12.2020 al 28.02.2021, rispetto al periodo dal 01.12.2019 al 28.02.2020. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 01.12.2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 01.12.2020 – 28.02.2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di dicembre 2020 (rilevano i mesi successivi rispetto a quelli di apertura).

Tale requisito, che dovrà essere comprovato da idonea documentazione in sede di verifica, dovrà essere dichiarato dal richiedente che auto certifica per quale fascia di riduzione richiede il contributo economico.

Per le attività economiche avviate a partire dal 28.02.2020, l'assegnazione del contributo, quale stimolo alla nuova imprenditoria peraltro penalizzata dall'emergenza sanitaria, non è richiesta la presentazione della documentazione comprovante un calo dei ricavi di vendita o una riduzione delle prestazioni di servizi (in quanto informazioni non acquisibili), purché le attività richiedenti rientrino nei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 e siano in possesso degli altri requisiti di ammissibilità.

Per queste ultime attività economiche di nuova apertura, il contributo finanziario è determinato in misura pari a 1.500 euro.

I contributi alle imprese sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. n.34/2020.

Tale normativa prevede che gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000 euro per impresa, al lordo di oneri ed imposte, e possono essere cumulati con gli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

La Commissione EU, adottando la terza modifica del Quadro Temporaneo (Temporary Framework), ha autorizzato il sostegno pubblico a tutte le micro e piccole imprese, anche a quelle in difficoltà finanziarie al 31.12.2019.

Le concessioni di contributo successive al 30.06.2021 (salve le ulteriori proroghe che dovessero sopravvenire del Quadro Temporaneo), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24.12.2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE aiuti de minimis alle imprese e, in particolare, articoli 1, 2, 3, 5 e 6.

L'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28.07.2017. Il Comune assicura, quindi, l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento". La Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione. Ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune).

Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo) rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla qui disciplinata tipologia d'aiuto, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ART. 6 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E IPOTESI DI DECADENZA E RINUNCIA

La regolamentazione del procedimento di concessione degli aiuti è demandata ad apposito bando pubblico avente natura di atto amministrativo generale, da adottarsi a cura dell'Organo competente conformemente al riparto di competenze dell'organizzazione amministrativa.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria pari a euro 59.000.

In caso di rinuncia al contributo, il Comune di Avio comunica le modalità per la restituzione, senza la maggiorazione degli interessi legali.

L'agevolazione è soggetta a decadenza qualora le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino non veritiere o sia, comunque, accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissione e/o una causa di esclusione.

Qualora, con apposito provvedimento, venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario

è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorata degli interessi legali dovuti.

ART. 7 - DISCIPLINA DEL CUMULO

Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle normative specifiche di settore.

La disciplina è predisposta nel rispetto della decisione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 – C (2020) 1863 final del 3.04.2020 e s.m.i., del quadro normativo nazionale vigente in materia di sostegno economico alle attività economiche per contrastare gli effetti negativi della diffusione del virus Sars-Cov-2 e della decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e s.m.i.

Questa misura è concepita come complementare agli strumenti nazionali volti a facilitare l'erogazione di nuovo credito al sistema produttivo. Il contributo può infatti essere cumulabile, ovviamente nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale.

ART. 8 – VINCOLI

L'operatore economico richiedente il contributo – in sede di domanda – si impegna a rispettare l'obbligo, fino al 31.12.2022, del regolare pagamento delle retribuzioni degli addetti e dei debiti nei confronti dei propri fornitori, il pagamento di tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al netto degli importi agevolati". Tali situazioni saranno attestate da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da un Consulente del Lavoro, che attesterà, per effetto di attività di controllo, che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto – i fornitori di beni e servizi nonché tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al netto degli importi agevolati".

L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna altresì ad accettare ogni controllo, a conservare ed a mettere a disposizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione dell'agevolazione.

ART. 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Avio, successivamente all'erogazione del contributo, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.